



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M.Barillaro (già via S.Anna II tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

**Spett.le**

**Comune di Reggio Calabria**

**Settore 3 – Urbanistica e Pianificazione  
Territoriale**

**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

**Oggetto: Bando di gara per l'assegnazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo relative a n.9 8 lotti destinati a stabilimenti balneari stagionali e n.6 chiringuiti, come previsto dal Piano Comunale di Spiaggia (PCS)**

**DICHIARAZIONE  
per consorziate esecutrici<sup>1</sup>**

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Codice  
Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**  
della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P.IVA/codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
(e-mail / **pec** \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_)

<sup>1</sup> devono compilare tale modello: le **consorziate esecutrici** di consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure di **consorzi stabili** ex art. 65 comma 2, lett. d) e art. 66 comma 1 lett. g). Non devono compilare tale modello i consorzi ordinari.



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

designata quale **CONSORZIATA ESECUTRICE** del

- ☐ **consorzio fra società cooperative** di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023);
- ☐ **consorzio tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs. 36/2023);
- ☐ **consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.lgs. 36/2023, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro

denominato \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

**A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94  
COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023**

- ☐ di essere **iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** con i seguenti dati:

provincia di iscrizione: \_\_\_\_\_ numero di iscrizione: \_\_\_\_\_  
attività principale: \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Il consorzio concorrente compila il modello "istanza di partecipazione e dichiarazione del concorrente"



## Città di Reggio Calabria

Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

attività secondaria: \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_

che, ai sensi dell'art. 94 comma 3 del Codice,

- ☐ (*se impresa individuale*) il titolare dell'impresa individuale
- ☐ (*se s.n.c.*) il socio amministratore
- ☐ (*se s.a.s.*) i soci accomandatari
- ☐ i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, gli institori e i procuratori generali
- ☐ i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
- ☐ il direttore tecnico
- ☐ il socio unico persona fisica
- ☐ l'eventuale “**amministratore di fatto**” ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile, attualmente in carica

è/sono i seguenti:

| Cognome e Nome | Data e luogo di nascita | Residenza (città e via) | Codice fiscale | Carica ricoperta |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                |                         |                         |                |                  |
|                |                         |                         |                |                  |
|                |                         |                         |                |                  |
|                |                         |                         |                |                  |



## Città di Reggio Calabria

Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

☐ (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica)

che gli **amministratori della persona giuridica socio unico** dell'operatore economico non  
versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023

Ragione sociale della **società socio unico**: \_\_\_\_\_

anno di iscrizione: \_\_\_\_\_

Indicare gli **amministratori della società socio unico** (art 94, comma 4, del D. Lgs. 36/2023):

cognome e nome \_\_\_\_\_

qualifica: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

cognome e nome \_\_\_\_\_

qualifica: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

#### **B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA**

(articolo 94 d.lgs. 36/2023)



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

**DICHIARA INOLTRE**

1. ☐ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94 del D. Lgs 36/2023, , non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 (L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima, art.94 comma 7 del D.Lgs del 36/2023);
2. ☐ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94 del D. Lgs 36/2023, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.<sup>3</sup>
3. ☐ che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettere a), b), e) e f) del D.lgs. 36/2023;
4. ☐ di **essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999  
oppure

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."



## Città di Reggio Calabria

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

☐ di **non essere assoggettato agli obblighi** in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 perché *(indicare motivo)*

5. ☐ di non essere sottoposto, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023, a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023<sup>4</sup>;

#### **oppure**

☐ stante la sottoposizione a liquidazione giudiziale o lo stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di aver adottato, o di impegnarsi ad adottare entro la data di aggiudicazione, i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;<sup>5</sup>

*NB: (l'esclusione opera, comunque, nell'ipotesi in cui intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);*

#### **6. (eventuale, in caso di ammissione al concordato preventivo)**

☐ che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono rispettivamente i seguenti:

- \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., **allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

7. ☐ che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023)<sup>6</sup>;

**oppure**

☐ di aver ottemperato, nonostante la commissione di gravi violazioni definitivamente accertate indicate nell'allegato II.10 al D.lgs. 36/2023, ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni,

**oppure**

☐ che il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA**

*articolo 95 del D.Lgs 36/2023*

In ordine ai requisiti di cui all'**art. 95 del d.lgs. 36/2023** dichiara:

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."



## Città di Reggio Calabria

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

8. ☐ di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (*art. 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023*)<sup>7</sup>;
9. ☐ che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile (*art. 95, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023*)<sup>8</sup>;
10. ☐ che il precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura non ha determinato una distorsione della concorrenza tale da non poter essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara (*art. 95, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023*)<sup>9</sup>;
11. ☐ che l'offerta degli non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (*art. 95, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023*)<sup>10</sup>;
12. ☐ di non aver commesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, un **illecito professionale grave** di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d).

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>11</sup> All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;



## Città di Reggio Calabria

Via M. Barillaro (già via S. Anna II tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

- a) ☐ di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico della procedura;
- b) ☐ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Comune di Reggio Calabria, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;



## *Città di* Reggio Calabria

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

### SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

- c) ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) ☐ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) ☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) ☐ di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>12</sup>;
- g) ☐ che, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 non è stata contestata la commissione (neanche in forma di tentativo) di taluno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 94 del d. lgs 36/2023;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

<sup>12</sup> Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione



## *Città di* **Reggio Calabria**

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

### **SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE** **Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

**h)** ☐ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, non è stata contestata né accertata la commissione di taluno dei reati consumati individuati dall'art. 98, comma 3, lettera h), del d. lgs 36/2023<sup>13</sup>, di seguito indicati:

1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, le cause di esclusione legate alla commissione di un illecito professionale grave rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:*

*1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale*

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata."



Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

*rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;*

*2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;*

*3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.*

**13.** ☐ nell'ipotesi in cui sia stata contestata la commissione (anche in forma di tentativo) di taluno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 94 d. lgs 36/2023, o la commissione di taluno dei reati consumati individuati dall'art. 98, comma 3, lettera h), del d. lgs 36/2023, il procedimento penale pendente (R.N.R. n. \_\_\_\_\_) per il reato di cui all'art. \_\_\_\_\_, si trova nella seguente fase \_\_\_\_\_;

*NB: come da normativa vigente (D. Lgs. 36/2023), il Comune di Reggio Calabria ha la possibilità di escludere l'operatore economico dalla partecipazione ad una gara pubblica, benché nei suoi confronti non sia intervenuta una pronuncia che ne accerti in via definitiva la responsabilità, qualora ritenga dubbia la sua integrità o affidabilità.*

**14.** ☐ di non aver commesso gravi violazioni, anche non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023)<sup>14</sup>;

**15.** ☐ che, quale consorziata esecutrice di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta, **non** partecipa a qualsiasi altro

<sup>14</sup> Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M. Barillaro (già via S. Anna II tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: [m.albanese@reggiocal.it](mailto:m.albanese@reggiocal.it)  
PEC: [protocollo@pec.reggiocal.it](mailto:protocollo@pec.reggiocal.it)

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

titolo alla presente procedura (a titolo esemplificativo, individualmente, in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario)<sup>15</sup>

**D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF- CLEANING**

*articolo 96, comma 6, D.lgs 36/2023*

**(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente)**

In ordine alle misure di cui all'**art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023**,

**DICHIARA CHE**

- ☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ha adottato tempestive e sufficienti misure atte a dimostrare la sua affidabilità, quali

*(N.B. → ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):*

**oppure**

- ☐ non ha potuto adottare misure di self-cleaning **prima della presentazione dell'offerta** in quanto

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 67, comma, ultimo periodo, del D.lgs. 36/2023 "La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97"



*Città di* **Reggio Calabria**

Via M. Barillaro (già via S. Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



Email: m.albanese@reggiocal.it  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

**SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo**

\_\_\_\_\_ e comprova tale impossibilità con la seguente documentazione \_\_\_\_\_

In tale ipotesi, **si impegna sin da ora** a adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 comunicandole tempestivamente al Comune di Reggio Calabria.

- ☐ qualora la causa di esclusione si verificasse **dopo la presentazione dell'offerta si impegna espressamente** all'adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente al Comune di Reggio Calabria.

**E. DICHIARAZIONI FINALI**

1. ☐ di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL, indicando i rispettivi numeri di matricola e di essere in regola con i relativi versamenti  
iscritto presso INAIL di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
iscritto presso INPS di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_
2. ☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR, Regolamento (UE) 2016-679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_